

XIII. Sono destinati dal Papa tre Esecutori perpetui; il Vescovo di Basso o Passò, l'Abbate di S. Gregorio, e quello di S. Tommaso dei Borgognoni, a cadauno de' quali, ricorrendosi dal Dominio, concede facoltà di far osservar il tutto.

XIV. Se saranno i Benefizj riservati al Papa, gli eletti in tempo di tre mesi cavino le Bolle, e paghino i diritti alla Camera.

1433) S'osservi ancora ciò, di cui altrove abbiamo fatto cenno, che questa Bolla non appartiene al Clero di S. Marco e Chiese Ducali. Vi è espresso Decreto del M. C. 20 Agosto, 1344. *Ordines facti pro aliis Clericis non obligant Capellanos S. Marci, quia non sunt sub Patriarcha neque Episcopo, nisi cum beneplacito D. Ducis.* Commemor. VIII. Canc. Secr. p. 223. Il Pace, il quale porta anch'esso questo Decreto a pag. 101 del suo Ceremoniale, premette: *Patriarchæ Gradenses & Episcopi Castellani conati sunt subripere ad suas ditiones Clerum & Ecclesiam S. Marci, & fecissent, nisi inclytus Dux Andreas Dandulus, convocato M. C. talibus versutiis obviasset.* Possono quì ancora vedersi il de Faustinis e il Cosmi.

1434) Oltre il sopracitato Decreto del M. C. havvene un altro del Doge Antonio Memo, 4 Dicembre, 1612, che portano altresì il Pace e il Cosmi, in cui è ordinato, che i Benefizj di S. Marco e Chiese Ducali siano immuni dagli obblighi e servitù della Clementina. Onde poi soggiungevansi in quel Decreto: *Che i Benefizj di S. Marco siano compatibili in una stessa persona, ma non però quelli dell'altre Chiese Ducali.* A questi Decreti debbe riferirsi quell'altro del Senato 11 Novembre,